



STATUTO

“FISSA Soccorso Sci Alpino”



FISSA Soccorso Sci Alpino

ARTICOLO 1

- DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA -

È costituito, nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"FISSA Soccorso Sci Alpino OdV"**. Assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

La sede legale è posta nel Comune di Verona, all'indirizzo indicato nell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito del predetto Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

- STATUTO -

L'organizzazione di volontariato **"FISSA Soccorso Sci Alpino"** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3

- EFFICACIA DELLO STATUTO -

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ARTICOLO 4

- INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO -

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 e segg. delle preleggi al codice civile, nonché dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 5

- FINALITÀ -

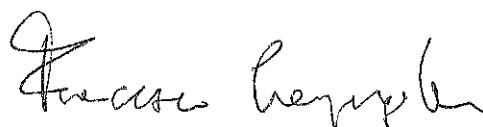
L'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- pronto ed efficace soccorso sanitario in caso di infortuni e calamità;
- assistenza e trasporto infortunati;
- diffusione della cultura del primo soccorso;
- diffusione della cultura della sicurezza sui tracciati di sci.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati, sono:


STATUTO







FISSA Soccorso Sci Alpino

- art. 5, lett a, D. Lgs. 117/2017 interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- art. 5, lett b, D. Lgs. 117/2017 interventi e prestazioni sanitarie;
- art. 5, lett c, D. Lgs. 117/2017 prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- art. 5, lett d, D. Lgs. 117/2017 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- art. 5, lett i, D. Lgs. 117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- art. 5, lett y, D. Lgs. 117/2017 protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1. attività di assistenza, trasporto e soccorso di infortunati e colpiti da malore sui tracciati attrezzati per la pratica dello sci alpino e nordico (art. 5, lett. a-b-c, D. Lgs. 117/2017);
2. formazione specifica riguardante le modalità di organizzazione e gestione della sicurezza e del soccorso sanitario nelle stazioni ove si praticano lo sci alpino e nordico (art. 5, lett. d, D. Lgs. 117/2017);
3. formazione specifica su protocolli sanitari e modalità di utilizzo di presidi sanitari funzionali al corretto svolgimento del servizio di cui al punto 1 (art. 5, lett. d, D. Lgs. 117/2017);
4. iniziative solidaristiche in occasione di emergenze sociali ed umanitarie e di protezione civile (art. 5, lett. y, D. Lgs. 117/2017);
5. la promozione e divulgazione delle attività dell'Associazione, anche, ma non esclusivamente, mediante incontri, seminari, corsi o momenti formativi culturali e/o professionali (art. 5, lett. d-i, D. Lgs. 117/2017);
6. promozione, organizzazione e gestione di iniziative, anche in collaborazione con altri enti, finalizzate alla promozione di attività e comportamenti di prevenzione sociale e sanitaria a favore della popolazione (art. 5, lett. d-i, D. Lgs. 117/2017);

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Per il perseguimento delle attività sopra esposte, l'organizzazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

L'organizzazione potrà partecipare, ovvero riunire associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini.

ARTICOLO 6

- AMMISSIONE -

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.



FISSA Soccorso Sci Alpino

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 45 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ARTICOLO 7

- DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI -

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi secondo le norme e le prescrizioni previste dagli appositi regolamenti elettorali approvati dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ARTICOLO 8

- VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO -

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 9

- PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO -

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, ovvero dei regolamenti interni, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Qualora l'associato non sia presente nonostante la convocazione, l'assemblea procederà al voto ascoltate le motivazioni del consiglio direttivo.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;



FISSA Soccorso Sci Alpino

- abbia ricevuto una comunicazione scritta da parte del consiglio direttivo, anche a mezzo mail, contenente la delibera di proposta di perdita di qualifica da sottoporre alla prima assemblea utile.

ARTICOLO 10

- GLI ORGANI SOCIALI -

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 11

- L'ASSEMBLEA -

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ARTICOLO 12

- COMPITI DELL'ASSEMBLEA -

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 13

- CONVOCAZIONE -

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche tramite mezzo informatico, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati all'indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.

ARTICOLO 14

- ASSEMBLEA ORDINARIA -

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.



FISSA Soccorso Sci Alpino

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 15

- ASSEMBLEA STRAORDINARIA -

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Concorrono al raggiungimento dei quorum previsti anche gli associati che intervengono all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero manifestino l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

ARTICOLO 16

- CONSIGLIO DIRETTIVO -

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea degli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per 4 mandati.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ovvero indicando nuove elezioni per la copertura dei posti vacanti: i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di novanta giorni. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



FISSA Soccorso Sci Alpino

Il consiglio direttivo ha facoltà di assegnare incarichi anche a persone al di fuori del consiglio direttivo per lo svolgimento di specifiche attività di coordinamento e organizzazione utili al perseguimento delle finalità sociali. Tali assegnazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza dei componenti del consiglio direttivo.

ARTICOLO 17

- PRESIDENTE -

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei componenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 18

- ORGANO DI CONTROLLO -

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 19

- ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI -

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 20

- RISORSE ECONOMICHE -

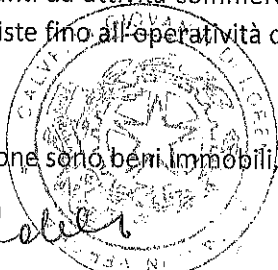
Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 21

- BENI -

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.





FISSA Soccorso Sci Alpino

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 22

- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO -

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 23

- BILANCIO -

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo luglio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 24

- BILANCIO SOCIALE -

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 25

- CONVENZIONI -

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ARTICOLO 26

- PERSONALE RETRIBUITO -

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27

- RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI -

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 28

- RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE -

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 29

- ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE -

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ARTICOLO 30

- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento -

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



FISSA Soccorso Sci Alpino

ARTICOLO 31

- LIBRI SOCIALI -

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto, anche con mezzo elettronico, al consiglio direttivo.

ARTICOLO 32

- DISPOSIZIONI FINALI -

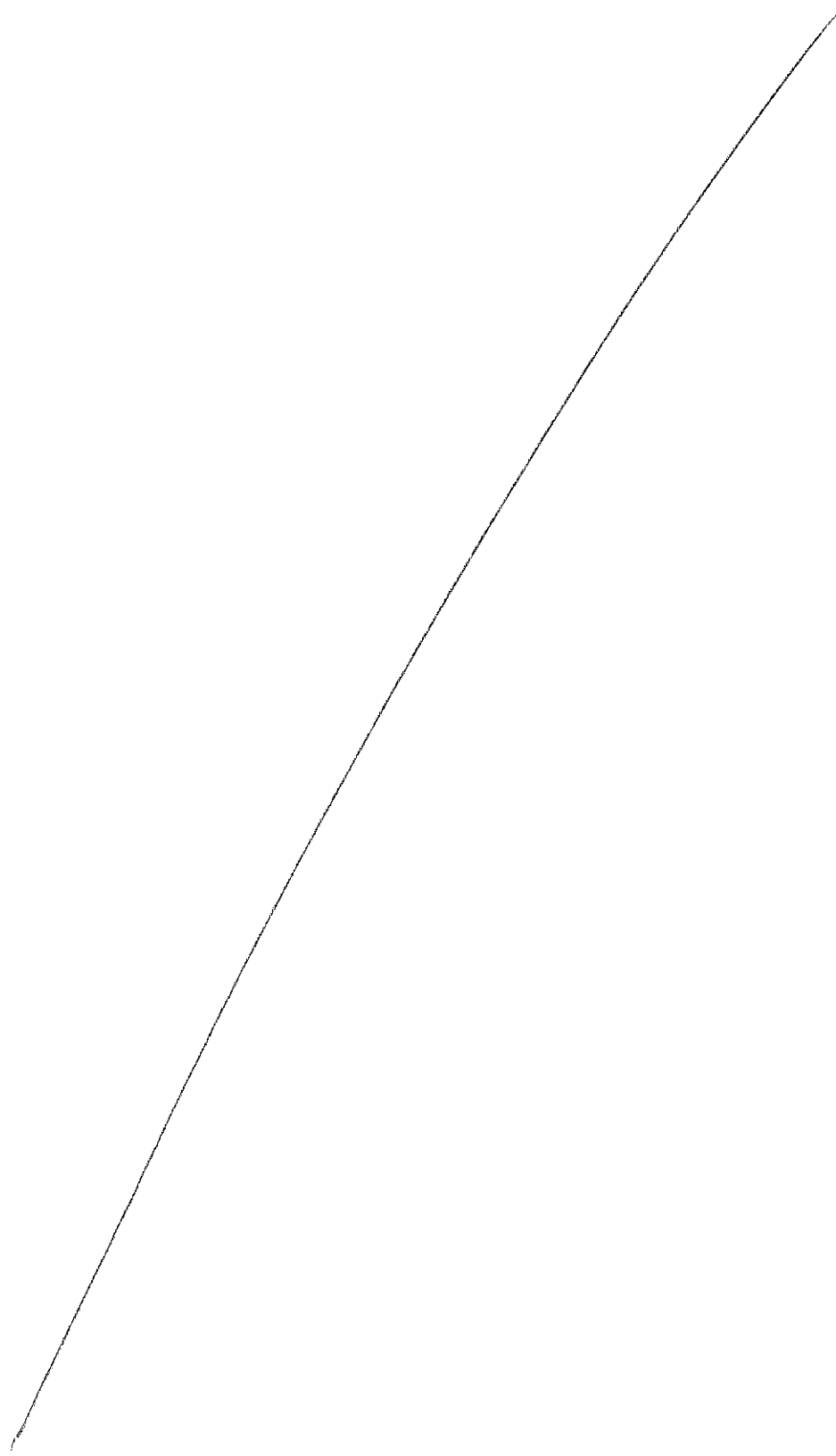
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.




STATUTO

Pagina 8





Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Verona, diciassette ottobre duemilaventiquattro.

F.to digitalmente Giovanni Calvelli